

i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura (Corte Cost., 22 luglio 2011, n. 233). Da ultimo, è stato affermato che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 309 c.p.p., in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari previste dall'art. 297, comma 3, c.p.p., sia subordinata, oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata, anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza (**Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293**).

◆ II. GIURISPRUDENZA:

### **RETRODATAZIONE E TERMINI DI DURATA DELLE MISURE**

---

Si segnala **Cass. pen. Sez. III Sent., 08/02/2023, n. 5460**, secondo cui: *“Ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata della custodia cautelare in caso di retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non assume rilevanza l'eventuale periodo intermedio di non detenzione dell'indagato, dovuto alla sua rimessione in libertà con riferimento alla prima ordinanza coercitiva, posto che l'interruzione della custodia determina il venir meno della finalità, sottesa all'istituto, di "riallineare" le vicende cautelari che avrebbero dovuto avere un avvio contestuale”*.

◆ III. GIURISPRUDENZA:

### **CAUSE DI PERDITA DI EFFICACIA E AUTONOMO PROCEDIMENTO**

---

**Cass. pen. Sez. IV, 25/05/2023, n. 22708** rileva che: *“Le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 cod. proc. Pen. Tuttavia, allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede. In tal caso, il motivo concernente l'inefficacia della misura cautelare introduce un tema che, quando introdotto successivamente alla scadenza del termine di presentazione del ricorso per cassazione, deve essere inerente a quelli specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, con la specificità per cui il termine per la proposizione dei motivi nuovi non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione.”*

## **5.7. | Sospensione e proroga dei termini di custodia. Le novità del Decreto Correttivo Cartabia 2024**

I termini dell'art. 303, co. 4, devono tener conto di istituti paralleli quali, la «sospensione» dei termini che sterilizza il decorso del tempo agli effetti della durata massima (artt. 297 e 304) e la «proroga della custodia cautelare» (art. 305), che non incide sui termini massimi complessivi.

Il primo istituto che interferisce con la disciplina dei termini contenuta nell'art. 303 è quello della «**sospensione dei termini**», innanzitutto prevista nei confronti dell'evaso (art. 303) affinché il suo comportamento delittuoso non gli giovi sotto qualsiasi profilo. Al di là del

tenore letterale deve ritenersi che il ripristino della custodia cautelare (con ripresa del decorso dei termini) non sia automatico, ma subordinato alla verifica della persistenza delle esigenze cautelari (potendo – ad esempio – essersi rivelato teorico il pericolo di inquinamento probatorio), ancorché sia difficile escludere la persistenza (o esistenza) del pericolo di fuga nei confronti di chi non ha esitato ad evadere.

I termini previsti dall'art. 303, co. 1, sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quello in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. Detta sospensione non può superare i sessanta giorni (novanta giorni per i delitti di cui all'art. 51, co. 3 *bis*): di essa si deve tener conto per il termine di durata massima della custodia cautelare, ma non per i termini intermedi.

La sospensione dei termini è ulteriormente prevista nei casi di cui all'art. 304 per disincentivare comportamenti potenzialmente dilatori.

Essa può essere disposta con ordinanza del giudice (appellabile *ex art.* 310), innanzitutto, «durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa» (art. 304, lett. *a*).

Il permanere della misura cautelare senza che decorrano i termini di durata appare alquanto criticabile allorché il rinvio o la sospensione del dibattimento siano dovuti ad impedimento che il giudice procedente riconosce legittimo, ad esempio *ex art.* 486.

Il legislatore molto opportunamente esclude che l'imputato paghi in termini di libertà personale negata la riconosciuta esigenza di acquisizione probatoria (l'emergere di un rilevante tema di prova è interesse obiettivo, quale che sia il soggetto processuale che sottolinei con la richiesta la carenza delle indagini fino ad allora svolte) o l'avvenuta concessione di termini per la difesa (istituto che serve a riequilibrare il ruolo difensivo avanti a contestazioni suppletive: art. 519).

Altro caso di sospensione dei termini ma non dello stato di custodia cautelare si ha, sempre «nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati» (art. 304, lett. *b*).

Essendosi in presenza di una nullità assoluta (art. 179), il giudizio non può essere celebrato fino a che non venga rimossa la causa di invalidità: la norma, «sterilizzando» il tempo necessario ad una valida ripresa del dibattimento, vuole evitare che comportamenti ostruzionistici del difensore consentano il decorso del termine massimo e quindi la liberazione dell'assistito.

La norma, peraltro, sanziona l'imputato per un fatto attribuibile al difensore (non necessariamente d'accordo con l'assistito).

In queste ipotesi tracciate dall'art. 304, lett. *a* e *b*, vi è un automatismo che esclude un potere giudiziale di valutare caso per caso e che, non dettando criteri di scelta, assimila istituti tra loro diversi come la sospensione del dibattimento (i cui effetti non dovrebbero superare i dieci giorni: art. 477) e il rinvio del dibattimento (che potrebbe essere *sine die* o a udienza fissata ben oltre i dieci giorni), ma il divario è nella pratica meno significativo di quanto ipotizzabile dato il carico giudiziale che impedisce di fatto il rispetto del termine, non perentorio, di cui all'art. 477.

La sospensione dei termini della custodia cautelare si applica anche «se l'udienza preliminare

è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel co. 1, lett. *a*) e *b*)» dell'art. 304.

Questa equiparazione tra udienza preliminare e dibattimento parifica la reazione dell'ordinamento alle tattiche potenzialmente dilatorie quale che sia il momento processuale in cui vengono poste in essere.

Con il decreto legislativo n. **150 del 2022**, in attuazione del menzionato principio di delega, è stata introdotta nell'ordinamento processuale la nuova “Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta” (art. 554-bis c.p.p.). Sebbene la collocazione sistematica della disposizione deponga, evidentemente, per l'applicabilità anche all'udienza predibattimentale delle disposizioni che concernono la fase del giudizio (salvo che non sia diversamente stabilito), la dichiarata natura “predibattimentale” dell'udienza potrebbe far ritenere irragionevolmente sottratta la fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall'articolo 304 c.p.p.: disposizione che, nell'indicare i casi di sospensione ex lege nella fase del giudizio, fa espresso riferimento al “dibattimento”. Il **D.Lgs 19 marzo 2024, n. 31** sana, dunque, il difetto di coordinamento prevedendo, alla nuova lettera *b-bis*), che i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nella fase del giudizio, anche durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati dall'articolo 304, comma 1, lettere *a*) e *b*) c.p.p. Si introduce così un nuovo caso di **sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare** (art. 304) aggiungendo al comma 1 una lettera (*b-bis*) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione **predibattimentale** è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa (lett. *a*); ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (lett. *b*).

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in permanenza della stessa si ha nella fase di giudizio, durante la pendenza dei termini per redigere la motivazione della sentenza (art. 304, lett. *c*).

Anche questa norma presta il fianco a qualche critica perché i termini di stesura della motivazione (art. 544, co. 2 e 3) non sono perentori e appare ingiusto che l'eccessiva complessità del procedimento (o la non sollecitudine dell'estensore) venga pagata in termini di libertà personale.

Infine, la sospensione dei termini è prevista nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lett. *a* e *b* e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, co. 2 e 3 (art. 304, co. 1, lett. *c bis*) o per la decisione sull'eventuale sostituzione della pena detentiva (art. 304, co. 1, lett. *c ter*).

Le cause di sospensione fin qui ricordate valgono quale che sia il reato oggetto del procedimento, senza distinzione di gravità e complessità.

L'art. 304, co. 2, prevede, invece, un'ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare «nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi» relativi a reati gravi tassativamente indicati nell'art. 407, co. 2, lett. *a*. La sospensione opera «durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza» nel giudizio di primo grado e nel giudizio sulle impugnazioni, e quindi non concerne né la sospensione né il rinvio del dibattimento.

La norma «deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'art. 303 comma 4» (e cioè i due, i quattro o i sei anni in relazione alla gravità del reato), mentre resta fermo «il limite previsto dall'art. 304 comma 4» (ora co. 6) a salvaguardia della *ratio* della previsione (Cass., Sez. Un., 29.5-7.7.2014, Gallo).

L'esercizio dell'attività giurisdizionale è «sterilizzato» agli effetti dei termini i quali continuano però a decorrere tra un'udienza e l'altra.

Emerge anche in questa norma una sensibilità particolare del legislatore per i problemi dell'accertamento dei reati di criminalità organizzata, destinatari di una disciplina più rigorosa sotto vari profili.

Va ricordato che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in questo caso non è automatica né materia di un intervento giudiziale *ex officio*: «la sospensione è disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310» (art. 304, co. 3), ma è da ritenere che la difesa possa interloquire prima dell'adozione del provvedimento e non solo in sede di impugnazione.

Il problema dell'efficacia soggettiva della causa di sospensione dei termini di custodia cautelare, e cioè se detta sospensione valga nei confronti di tutti gli imputati il cui dibattimento (o udienza preliminare) venga differito ad altra data o nei confronti soltanto di quell'imputato che detta causa di sospensione ha determinato, è stato risolto legislativamente accogliendo l'orientamento interpretativo più sensibile alla tutela della libertà personale.

L'art. 304, co. 5, prevede che «le disposizioni di cui alle lett. *a* e *b* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi».

Il principio qui affermato è semplice e si riduce a voler evitare che le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare ricadano in modo pregiudizievole sulla libertà personale di coimputati estranei alle cause stesse.

Non sfugge che la norma consenta la polverizzazione dei maxiprocessi (e qualche serio problema nella loro gestione) attraverso la separazione delle varie posizioni, ma va detto che, ove prevalga il convincimento che mantenere la riunione sia assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti (art. 18, co. 1), i termini rimarranno sospesi soltanto per i coimputati all'origine della sospensione o rinvio dell'udienza preliminare o del dibattimento e decorreranno normalmente per gli altri, sempre che abbiano avuto l'accortezza di chiedere la separazione dei processi.

Se il giudice procede alla separazione dei processi, l'imputato detenuto che non ha causato la sospensione e ha chiesto la separazione ha diritto che il processo prosegua nei suoi confronti senza sospensione dei termini di custodia cautelare.

La dilatazione dei termini di custodia cautelare (per qualsivoglia reato o complessità del processo) incontra il solo limite previsto dall'art. 304, co. 6, proprio per evitare prolungamenti abnormi: «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3, senza tener conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303 comma 1, lett. *b*, numero 3 *bis* e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la

pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea» (pari a ventiquattro anni: art. 23 c.p.).

La norma esprime sicuramente un *favor libertatis* ma consente pur sempre che, per il sommarsi di sospensioni (v. altresì l'art. 304, co. 7) e di termini massimi, si dia spazio a custodie cautelari sensibilmente superiori a quelle consentite dall'art. 303 e, prima ancora, dall'art. 13 Cost.

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, oltre a effetti processuali (impedire la scarcerazione), produce effetti sostanziali poiché ad essa è ricollegata – per pari durata – la sospensione del corso della prescrizione (art. 159, co. 1, c.p.).

Una ulteriore causa sospensiva generale è stata introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 a completamento della disciplina dell'applicazione delle sanzioni sostitutive da parte del giudice della cognizione. L'art. 304, comma 1, lett. *c-ter* stabilisce che in tali casi, i termini di custodia sono sospesi nell'intervallo di tempo che intercorre tra la lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione. In tal caso, tuttavia, la sospensione non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

## LE PRECISAZIONI DELLE SEZIONI UNITE

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di durata dei termini massimi di custodia cautelare, nel caso di sospensione dei termini di fase a norma dell'art. 304, co. 2, c.p.p., il limite del doppio del termine di fase ex art. 304, co. 6, c.p.p. non può essere superato in forza dell'intervenuta applicazione dell'art. 303, co. 1, lett. *b*), n. 3-*bis*, c.p.p. che prevede un aumento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase precedente o alla fase relativa al giudizio di legittimità (**Cass. pen., Sez. un., 7 luglio 2014, n. 29556**). Ancora, ha escluso che l'eventuale rideterminazione legislativa del trattamento sanzionatorio, nonché una declaratoria di illegittimità costituzionale possano incidere retroattivamente sui termini di custodia cautelare delle fasi che si siano già esaurite (**Cass. pen., Sez. un., 17 luglio 2014 con riferimento alla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale in materia di stupefacenti**).

Ancora più di recente, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate di nuovo in tema di sospensione dei termini, affermando che *“la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve”* (**Cass. Pen., Sez. un., 25 maggio 2016, n. 33217**).

Il secondo istituto che interferisce con la disciplina dell'art. 303 è quello della «**proroga della custodia cautelare**» (art. 305). Esso incide sui termini intermedi (di regola la maggiore celerità di una fase procedurale non consente di recuperare un termine maggiore nella fase successiva), ma non sposta il termine massimo che rimane di due, quattro o sei anni in relazione alla gravità del reato.

La proroga per il tempo necessario all'espletamento della perizia sullo stato di mente dell'imputato è consentita «in ogni stato e grado del procedimento di merito» (e, quindi, anche nelle indagini preliminari ma non durante il giudizio di cassazione). L'ordinanza, assunta su richiesta del pubblico ministero e sentito il difensore, è ricorribile per cassazione. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può chiedere la proroga (c.d.

facoltativa) dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415 *bis*, co. 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia.

Ne consegue che la proroga non può riguardare misure cautelari diverse dalla custodia in carcere (o in luogo di cura) e che la richiesta formulata a termini scaduti non può comunque essere accolta. La motivazione addotta dal pubblico ministero a sostegno della richiesta va resa nota al difensore dell'indagato affinché possa esprimere la sua valutazione al riguardo. Sulla richiesta decide il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza appellabile, sentiti il pubblico ministero e il difensore, cui va riconosciuto il diritto ad un congruo termine per l'esame degli atti.

Se la decisione del giudice non interviene prima della scadenza del termine di custodia cautelare, l'indagato va rimesso in libertà non potendosi riconoscere effetto sospensivo dei termini alla mera richiesta di proroga (peraltro, deve ritenersi che la decisione di proroga sopravvenuta implichi il ripristino dello stato privativo della libertà personale).

La proroga è rinnovabile una sola volta, il che significa che sono possibili due proroghe della custodia cautelare, fermo restando che i termini massimi previsti per la fase delle indagini preliminari non possono essere superati di oltre la metà.

Per la peculiare disciplina della proroga dei termini della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 301, co. 2 *bis*, si rinvia al disposto del co. 2 *ter* della medesima norma.

Le alchimie sui termini di custodia cautelare non si riflettono sui termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, in quanto questi sono ancorati all'art. 303 e non risentono di sospensioni e proroghe: tutte le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini (intermedi e massimi) della custodia cautelare (art. 308).

Le misure interdittive non possono avere durata superiore ai dodici mesi e perdono efficacia con il decorso del termine fissato dal giudice con ordinanza. Il rinnovo è ammesso solo per esigenze di cautela probatoria (art. 308, co. 2).

Nessuna incidenza ha la disciplina della «sospensione dei termini processuali nel periodo feriale» (L. 7.10.1969, n. 742) sui termini di durata delle misure cautelari in genere e della custodia cautelare, in specie. Anzi, il *favor libertatis* impone una particolare considerazione durante tale periodo per i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare (art. 240 *bis* disp. coord.).

A favorire la celebrazione dei processi con imputati detenuti intervengono l'art. 132 *bis* disp. att. che riconosce loro la **priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza** e l'art. 533, co. 3 *bis*, che consente la separazione dei procedimenti con la pronuncia della sentenza di condanna.

## 5.8. | I provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.

Evitare che la durata del procedimento si traduca in uguale durata della custodia cautelare è un problema delicato di equilibrio tra autorità e libertà. La previsione di un termine massimo, oltre il quale il permanere della restrizione della libertà è inaccettabile, non impedisce che in taluni casi concreti la riaffermazione della libertà suoni come offensiva per le esigenze dell'accertamento penale e suscettibile di determinare sconcerto ed allarme